

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATIO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/03/2006

ADDI' 31/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE TAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidenta Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessoro
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	•
ASTORRE	Bruno	Assossore	MANDAREII.	Alessandra	· r
BATTAGLIA	Augusto	н	MICHELANGELI	Mario	ır
BONELLI	Ançelo	п	NIERI	Euigi	п
BRACHETTI	Reçino	11	RANUCC:	Raffaele	п
CIANI	Pabio		RCDANO	Giulia	п
COSTA	Silvia	n	TIBALDI	Alessandra	п
			VALENTINI	Damiola	ıı

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

********* CMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Ciani - Mandacelli - Michelangeli

Valentini

DELIBERAZIONE N. 188

Oggetto:

Proroga della convenzione tra Regione Lazio e Artigiancassa S.p.a. sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 del D.1gs 112/98, in data 3 novembre 2000. Approvazione dello schema di atto integrativo.



OGGETTO: Proroga della convenzione tra Regione Lazio e Artigiancassa S.p.a. sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 112/98, in data 8 novembre 2000

Approvazione dello schema di atto integrativo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Tesoro e Artigianeassa S.p.a.. in data 16 novembre 1995, integrata con atti del 24 gennaio 1997 e 15 settembre 1998 riguardante la disciplina del servizio di gestione dei Fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigianeassa S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993 n. 489;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa S.p.a.. in data 8 ottobre 1996, integrata con atto del 10 febbraio 1999 riguardante la gestione dei contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti dai Confidi in relazione a finanziamenti alle imprese artigiane assistiti dalla garanzia collettiva ai sensi dell'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dell'Industria e Artigiancassa S.p.a.. in data 9 aprile 1992, integrata con atti del 6 dicembre 1993 e del 3 febbraio 1999 riguardante il controllo documentale delle dichiarazioni di cui all'Art. 10 e delle domande di cui all'Art. 12 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;

VISTO l'atto aggiuntivo stipulato tra la Regione e Artigiancassa S.p.a.in data 8 novembre 2000, con il quale la Regione è subentrata, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, nelle citate convenzioni, confermandone la validità fino alla data naturale di scadenza, fissata al 16 novembre 2005;

VISTA la legge 23 febbraio 2006 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all' esercizio di deleghe legislative" che all'art. ART, 23-bis. recita:

"Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un

periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni".

CONSIDERATO che Artigiancassa, ha manifestato la disponibilità a ridurre del 10% le condizioni economiche precedentemente pattuite a titolo di corrispettivo del servizio di gestione degli interventi agevolativi sulle domande di agevolazione presentate al sistema creditizio e finanziario successivamente al 16 novembre 2005

RILEVATO che con DGR n. 55 del 30 gennaio 2004 e 824 del 27 agosto 2004 sono stati rafforzati e qualificati gli strumenti di agevolazione gestiti da Artigiancassa S.p.a. previsti dall'art. 37 della legge n, 949/52, dall'art. 23 della legge n. 240/81 e della legge n.1068/64, innovandone l'operatività;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra richiamate ed al fine di garantire la continuità degli strumenti agevolativi in argomento, prorogare, per ulteriori 5 anni, la convenzione richiamata in premessa, mantenendo la gestione del servizio in capo a Artigiancassa S.p.a., sulla base delle nuove condizioni economiche pattuite, con evidente economicità per l'ente Regione;

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione tra Regione Lazio e Artigiancassa S.p.a. sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 112/98, in data 8 novembre 2000, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra Regione Lazio e Artigiancassa S.p.a, sottoscritta in data 8 novembre 2000, per un periodo di 5 (cinque) anni, ossia fino al 16 novembre 2010.



IT VICE PRESIDENTE: F.cc Massimo POMPILI
IT SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





ALLEG. alla DELIS. N. ... 188 Juy DEI 31 MAR. 2006

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LAZIO E ARTIGIANCASSA S.P.A. SOTTOSCRITTA, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L.GS 112/98, IN DATA 8 NOVEMBRE 2000

² anno	2006	addi	dal masa di	teo
u anno	<i>z</i> vvo,	addl	aci mese ai.	tra

Ε

PREMESSO

- a) che in data 16 novembre 1995 è stata stipulata tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa la convenzione, integrata con atti del 24 gennaio 1997 e 15 settembre 1998 riguardante la disciplina del servizio di gestione dei Fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigiancassa ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993 n. 489;
- b) che in data 8 ottobre 1996 è stata stipulata tra il Ministero del Tesoro c Artigiancassa la convenzione, integrata con atto del 10 febbraio 1999, riguardante la gestione dei contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti dai Confidi in relazione a finanziamenti alle









imprese artigiane assistiti dalla garanzia collettiva ai sensi dell'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;



- c) che in data 9 aprile 1992 è stata stipulata tra il Ministero dell'Industria e Artigianeassa la convenzione, integrata con atti del 6 dicembre 1993 e del 3 febbraio 1999, riguardante il controllo documentale delle dichiarazioni di cui all'Art. 10 e delle domande di cui all'Art. 12 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;
- d) che l'art. 15 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce che le Regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi già vigenti alla data di emanazione del medesimo decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- e) che con atto aggiuntivo stipulato tra la Regione e Artigiancassa in data 8 novembre 2000, la Regione medesima è subentrata, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, nelle citate convenzioni, confermandone la validità fino alla data naturale di scadenza, fissata al 16 novembre 2005;
- f) che l'Art. 23-bis della legge 23 febbraio 2006 n. 51 consente la proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni;
- g) che Artigiancassa ha manifestato la disponibilità a ridurre le condizioni economiche precedentemente pattuite a titolo di corrispettivo del servizio di gestione degli interventi agevolativi;
- h) che con DGR n. 55 del 30 gennaio 2004 e 824 del 27 agosto 2004 sono stati rafforzati e qualificati gli strumenti di agevolazione gestiti da Artigiancassa previsti dall'art. 37 della legge n, 949/52, dall'art. 23 della legge n. 240/81 e della legge n.1068/64, innovandone l'operatività;
- i) valutato positivamente il rapporto esistente tra Regione e Artigiancassa, Banca questa che ha ampiamente dimostrato, nella sua plurionnale esperienza



operativa, indiscusse doti di professionalità, correttezza ed efficienza, essendo altresì in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2000 nella "Gestione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e relativi servizi";

j) posta quindi l'opportunità di prorogare la convenzione citata in premessa per un congruo periodo, anche per consentire il pieno dispiegamento dei nuovi criteri operativi del Fondo contributi ex lege 949/52 e 240/81 e del Fondo di garanzia ex lege 1068/64 disposti dalla Regione con le Delibere di cui al precedente punto h);

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La convenzione stipulata tra Regione ed Artigiancassa in data 8 novembre 2000 richiamata in premessa, è prorogata per un periodo di 5 anni, ossia fino al 16 novembre 2010.

Art. 3

Fermi restando le modalità e i termini per il riconoscimento e l'erogazione delle commissioni ad Artigiancassa, i relativi parametri di determinazione sono singolarmente ridotti, nella misura del 10%, con riferimento alle domande di agevolazione presentate al sistema creditizio e finanziario successivamente al 16 novembre 2005.

Art. 4

Le commissioni previste nel precedente articolo sono poste a carico dei fondi istituiti presso Artigiancassa per la gestione degli interventi agevolativi di cui al presente atto.



Art. 5

In quanto compatibili o non derogate dal presente atto si applicano le disposizioni di cui alle convenzioni indicate in premessa.

Art. 6

Il presente Atto viene steso in 4 originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di Artigiancassa, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì

Per la Regione Lazio Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale

Per l'Artigiancassa S.p.A.

Il Direttore Generale



